





codice fiscale 03078981200, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel solo giudizio avente numero 1799/11, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandra Paolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, Piazza caduti sul Lavoro n. 1, opposta;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con entrambi i citati ricorsi, l'istante ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 051 2011 00001815 10 (prodotta in copia), emessa dall'Equitalia Gerit s.p.a. per la riscossione del ruolo n. 2011/001164, reso esecutivo il 02.12.2010, avente ad oggetto spese di giudizio liquidate in suo favore dal TAR della Toscana con sentenza n. 3396 emessa all'esito del giudizio avente numero di R.G. 2824 del 1998.

Col primo ricorso, espressamente proposto nelle forme previste dall'art. 23 della legge 689/81, l'istante ha dedotto i seguenti motivi d'opposizione: 1) l'inesatta indicazione della procedura esperibile in caso di contestazione della cartella di pagamento, in quanto nella cartella esattoriale in questione sarebbe espressamente indicata la forma del "ricorso in opposizione al Giudice di pace competente"; 2) la violazione del principio costituzionale di uguaglianza formale di tutti i soggetti di diritto ex art. 3 Cost., non essendo stata la cartella esattoriale impugnata preceduta dalla notificazione del relativo titolo esecutivo, ma solo da una semplice lettera di richiesta di pagamento ed essendo peraltro previsto un tasso d'interessi moratori particolarmente elevato in caso di mancato pagamento della somma iscritta a ruolo entro il termine di sessanta



giorni dalla notificazione della cartella; 3) l'inidoneità della Concessionaria alla riscossione di crediti dei Comuni.

Col secondo ricorso, a sua volta qualificato come promosso ai sensi dell'art. 23 della legge 689/81, l'istante ha ribadito il motivo d'opposizione conseguente alla mancata notificazione del titolo esecutivo, aggiungendovi quello della tardiva iscrizione a ruolo, in quanto avvenuta otto anni dopo l'emissione della sentenza.

In entrambi i casi l'opponente ha chiesto la sospensione interinale della cartella esattoriale e la vittoria delle spese di lite.

Con separati decreti in data 29.07.2011 e 18.09.2011, questo Giudice ha ordinato all'Amministrazione resistente di depositare la documentazione prevista dall'art. 23 della legge 689/81, fissando per la trattazione della prima causa l'udienza del 05.12.2011 e per la trattazione della seconda, l'udienza del 10.10.2011.

Il Comune di Grosseto, costituitosi in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito la litispendenza e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, attesa la regolarità della procedura di riscossione coattiva delle entrate dei Comuni, ai sensi dell'art. 17 della legge 46/99 quando risultanti da titolo avente efficacia esecutiva, costituito da sentenza di per sé esecutiva e comunque passata in giudicato per difetto d'impugnazione e soggetto a prescrizione decennale. Ha quindi chiesto in via preliminare di respingersi l'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

L'Equitalia Centro s.p.a., quale acquirente del ramo d'azienda di Equitalia Gerit s.p.a. relativo alle Province di Siena, Grosseto e Livorno, si è costituita nel solo giudizio n. 1799/2011, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione nelle forme

*Adversus*



previste dall'art. 23 della legge 689/81, in quanto tale procedimento sarebbe riservato – quand'anche proposto all'esito della notifica della cartella esattoriale, ove tale fosse il primo atto dal quale il debitore fosse venuto a conoscenza della propria posizione debitoria per omessa od irregolare notificazione del presupposto atto amministrativo sanzionatorio – alla sola opposizione alle sanzioni amministrative e non anche, come nella fattispecie, all'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi finalizzati al recupero di crediti ordinari di natura civilistica. Nel merito, la difesa del Concessionario ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso la condanna dell'opponente alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Previo mutamento del rito da speciale ad ordinario, le due cause sono state riunite per connessione all'udienza del 5 dicembre 2012 e, a seguito d'istruttoria meramente documentale, sono state trattate in decisione all'udienza del 09.03.2012.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione avverso alla cartella esattoriale può essere proposta ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché si contesti l'omessa od irregolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale d'accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. civ., sez. I, 20.04.2006, n. 9180).

Vertendosi, nella fattispecie, di una procedura di riscossione di crediti di natura giudiziale, per il principio di conservazione degli atti giudiziari, il presente giudizio – inammissibile nelle forme



proposte – può essere convertito in giudizio ordinario e deve qualificarsi come un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Com'è noto, infatti, *“il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata, deduca la violazione delle norme sulla notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi”* (Cass. civ., sez. III, 06.04.2006, n. 8112; conformi: Cass. civ., sez. V, 11.07.2003, n. 10925; Cass. civ., sez. III, 03.08.2002, n. 11646).

Entrambi i ricorsi sono pertanto inammissibili, in quanto presentati oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c. in venti giorni dalla data della notificazione della cartella esattoriale che, nella fattispecie, equivale all'atto di precetto. Tale notificazione è, infatti, avvenuta – come si evince dall'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso opponente e prodotto in atti dalla difesa dell'Equitalia – il 2 luglio 2012, mentre il ricorso avente numero di



R.G. 1799/2011 è stato depositato il 29 luglio 2011 e quello avente numero di R.G. 2046/2011 risulta spedito per posta il 13 settembre 2011.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti aventi numeri di Ruolo Generale 1799 e 2046 del 2011, dichiara inammissibile l'opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in difetto di notula, in €. 750,00 in favore del Comune di Grosseto ed in €. 500,00 in favore di Equitalia Centro s.p.a..

Grosseto, li 2 agosto 2012

Il Giudice di Pace

Avv. Alessandro Falconi Amorelli

**GIUDICE DI PACE DI GROSSETO**

Depositato in Cancelleria

Grosseto, 09/08/12

Il Cancelliere  
Dr.ssa RICCARDA LICCIOLI

